



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL TERZO ARGOMENTO DI PARTE ORDINARIA

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

Signori Azionisti,

si ricorda che, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria del 22 maggio 2014, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato determinato in nove e la durata è stata stabilita per gli esercizi 2014, 2015 e 2016, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016.

A seguito delle dimissioni rassegnate nel mese di novembre 2014 dal Consigliere Salvatore Mancuso – eletto dall'Assemblea del 22 maggio 2014 nell'ambito della lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – il Consiglio di Amministrazione risulta attualmente composto da otto Consiglieri ed occorre quindi provvedere all'integrazione dello stesso attraverso la nomina di un nuovo componente.

Il Consiglio di Amministrazione, essendosi astenuto dal procedere alla cooptazione per sostituire l'Amministratore cessato, invita l'Assemblea ad assumere le proprie determinazioni in merito alla nomina di un Amministratore, lasciando ai Soci il compito di formulare in proposito idonee candidature.

Si segnala a tale riguardo che, ai sensi dell'articolo 14.3 dello Statuto sociale:

- alla deliberazione di nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione non trova applicazione il meccanismo del voto di lista, che è previsto dallo Statuto per il solo caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea delibera quindi con le maggioranze di legge, in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di Amministratori in

possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; requisiti che peraltro risultano rispettati dall'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione.

Fermo quanto precede, si ricorda che gli Amministratori di Enel S.p.A. devono essere in possesso dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e, conseguentemente:

- essendo la Società soggetto controllante di Enel Factor S.p.A., società iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (secondo il testo tuttora applicabile, in attesa della emanazione delle disposizioni di attuazione delle modifiche apportate in materia dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141), i candidati alla carica di Amministratore devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità individuati dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517 per gli esponenti aziendali di soggetti che partecipano al capitale di intermediari finanziari;
- ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i candidati alla carica di Amministratore devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate, attualmente disciplinati dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

Si fa inoltre presente che l'articolo 14-*bis* dello Statuto sociale, il cui testo forma oggetto di una proposta di modifica in occasione della presente Assemblea, prevede ulteriori requisiti di onorabilità per gli Amministratori.

Nella formulazione delle candidature, si invita altresì a tenere conto degli "*Orientamenti in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli Amministratori di Enel S.p.A.*", approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e pubblicati sul sito internet della Società (www.enel.com).

Si invitano gli Azionisti a comunicare alla Società e al pubblico, con congruo anticipo, le eventuali proposte di nomina che intendano sottoporre all'Assemblea, corredate da un *curriculum vitae*, nonché dalle dichiarazioni con le quali i candidati

accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

L'Amministratore che sarà nominato dall'Assemblea in sostituzione del Consigliere Mancuso rimarrà in carica, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica. Al medesimo Consigliere spetterà, *pro rata temporis*, il compenso per la carica determinato dall'Assemblea del 22 maggio 2014 (nonché il compenso individuato dal Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2014 per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari in cui dovesse essere nominato).